

# UNINT

## Università degli studi internazionali di Roma

### PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI

*(D.lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva UE 2019/1937*

*“WHISTLEBLOWING”)*

Rif.	Data	Oggetto	Approvazione
1	18/09/2019	Implementazione	CdA
2	20/07/2022	Revisione	CdA
3	19/07/2023	Revisione	CdA
4	02/02/2024	Revisione	CdA
5	12/06/2025	Revisione	CdA

Sommario

1. OGGETTO .....	3
2. DESTINATARI .....	4
3. LE SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i> E LA TUTELA DEL SEGNALANTE .....	5
4. MODALITA' OPERATIVE .....	11
5. LA SEGNALAZIONE ESTERNA .....	17
5.1 La segnalazione esterna tramite ANAC .....	17
5.2 La segnalazione esterna tramite divulgazione pubblica .....	18
5.3 La segnalazione esterna tramite ricorso alla pubblica autorità .....	19
6. SANZIONI A TUTELA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA WHISTLEBLOWING .....	19
7. ARCHIVIAZIONE .....	22
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	22

## 1. OGGETTO

La presente procedura è redatta in attuazione del D.lgs. 24/2023, normativa relativa al Whistleblowing, nonché delle ultime Linee Guida ANAC<sup>1</sup>, che mira a promuovere una cultura della trasparenza e della legalità, garantendo ai [whistleblower](#) la possibilità di segnalare comportamenti illeciti senza timore di ritorsioni.

L'Università degli studi internazionali di Roma (nel prosieguo anche "l'Ateneo" o "UNINT") ha istituito e regolamentato due distinti canali per la gestione delle segnalazioni *whistleblowing* ai sensi del D.lgs. n. 24/2003 che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937:

- un canale volto a recepire le segnalazioni per violazioni di diritto nazionale quali illeciti civili, amministrativi, penali nonché contabili; violazioni di diritto europeo, quali atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, il mercato interno – quale la libera circolazione delle persone, merci, servizi o capitali –, ovvero che ne vaniscano gli effetti; le violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, dei protocolli e del sistema di controllo interno adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001, il cui destinatario è l'Organismo di vigilanza;
- un canale volto a recepire le segnalazioni per violazioni relative al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (nel prosieguo anche "PTPCT"), che vede come destinatario il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nel prosieguo anche "RPCT");

I Destinatari della presente procedura sono tenuti a segnalare:

- violazioni del diritto nazionale, in particolare gli illeciti amministrativi, civili, contabili nonché penali e le violazioni del diritto dell'Unione Europea, in particolare atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, il mercato interno – quale la libera circolazione delle persone, merci, servizi o capitali –, ovvero che ne vaniscano gli effetti;
- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231/01;

---

<sup>1</sup> L'ANAC ha emanato le ultime Linee guida nel novembre 2024.

- violazioni o sospetti di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice etico o delle procedure, regolamenti, protocolli adottati dall'Ateneo da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per UNINT ai sensi del Decreto 231/01;

I comportamenti oggetto di segnalazione possono qualificarsi come commissivi di una specifica condotta illecita o violazione e/o come omissivi rispetto a quanto richiesto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, dal Codice etico, dalla normativa interna e dai protocolli adottati dall'Ateneo.

Le segnalazioni possono, altresì, riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice etico, della normativa interna e dei protocolli adottati dall'Ateneo.

In generale possono costituire oggetto di segnalazione tutti i comportamenti idonei ad arrecare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale all'Ateneo.

- violazione o sospetti di violazioni del Piano triennale anticorruzione.

## 2. DESTINATARI

Sono da intendersi Destinatari della procedura *whistleblowing* i seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione e controllo di UNINT;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, nonché tutti coloro che operano, collaborano, ovvero abbiano un rapporto qualificato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori, *partner* commerciali, consulenti, collaboratori, tirocinanti e, in linea generale, tutti i soggetti esterni che intrattengono o hanno trattenuto rapporti con UNINT.

Oltre ai soggetti sopra individuati, la protezione del segnalante si estende anche ai facilitatori, ai colleghi e ai familiari, quando esposti a ritorsioni.

### **3. LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING E LA TUTELA DEL SEGNALANTE**

#### **3.1 L'impegno di UNINT**

Accrescere la consapevolezza dell'importante ruolo che il singolo dipendente nonché ciascuno studente è chiamato a svolgere nella lotta contro condotte illecite, come una possibile frode, un caso di corruzione o concussione, un danno, una negligenza, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare la comunità universitaria, il pubblico, la salute o la stessa reputazione dell'Ateneo, rappresenta per UNINT un obiettivo di primaria importanza.

Pertanto, garantire le modalità per la corretta effettuazione della segnalazione costituisce per UNINT un atto di manifestazione di profondo senso civico, un impegno dell'Ateneo verso l'eccellenza, la qualità e la trasparenza dell'amministrazione, nonché un ulteriore strumento attraverso cui l'Ateneo contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

#### **3.2 La normativa e la tutela per il segnalante**

La presente procedura individua le modalità di segnalazione di illeciti, c.d. "*whistleblowing*" (espressione inglese che indica il soffiare nel fischiello - *to blow the whistle*).

Con l'espressione segnalante si fa riferimento al dipendente ovvero ai portatori di interessi esterni nonché altri soggetti individuati dalla disciplina, che rilevando un possibile reato, un pericolo o un altro rischio che possa danneggiare l'Ente, ovvero l'interesse pubblico segnala agli organi legittimati a intervenire.

Tale disciplina, già presente in altri ordinamenti di *common law* quali Stati Uniti e Regno Unito, è stata introdotta in prima istanza nel nostro ordinamento dall'art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 (cd. Legge anticorruzione) che aveva inserito nel D. Lgs. 165/2001 l'art. 54 *bis* 1, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", con il fine di favorire l'emersione di illeciti.

Successivamente, con la Legge 30 novembre 2017, n. 179, è stata riformulata la disciplina allargando il perimetro di applicazione, non solo più con riguardo alla protezione del pubblico dipendente ma anche al lavoratore subordinato privato, che, avendo segnalato una condotta penalmente rilevante o illecita del proprio datore di lavoro, della quale sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di

lavoro, si trovi esposto a ritorsioni a causa di tale denuncia, insieme ad una previsioni di tutela specifica direttamente nel D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6 – ora modificato), in relazione ai contenuti dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 il legislatore italiano ha novellato il panorama legislativo, dando nuovamente attuazione alle istanze europee ed in particolare alla Direttiva (UE) 2019/1937, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. Direttiva *Whistleblowing*), avente la ratio di creare un sistema minimo di tutela sul tutto il territorio dell'Unione Europea.

Il Legislatore ha così abrogato la normativa previgente, in particolare l'art. 6, comma 2 *ter* e *quater*, del D. Lgs.231/2001 e modificato l'art.6, comma 2 *bis*, prevedendo:

- uno o più canali che consentano ai soggetti individuati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto con l'ente stesso.

Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- almeno un canale alternativo di segnalazione, attivabile su richiesta del Segnalante, consistente in un colloquio diretto con il soggetto responsabile delle segnalazioni;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, inserite anche nel sistema disciplinare interno;
- il divieto di misure ritorsive nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni, di cui all'art. 2, comma 1, del D.lgs. n.24/2019, invero tale fatto può essere denunciato all'ANAC che potrà attivare l'Ispettorato del Lavoro;
- gli artt. 17 e 24, comma 4, richiamante l'art. 4 della L. 15 luglio 1966 n. 604, disciplinano il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante, che viene espressamente qualificato come "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata, minacciata o tentata nei confronti del Segnalante.

L'articolo 17, comma 3, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa – anche solo tentata o minacciata - avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. “inversione dell'onere della prova a favore del segnalante”)<sup>2</sup>.

Le sopraindicate riforme hanno avuto il pregio di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo. La novella legislativa ha comportato una maggiore copertura delle tutele previste per il Segnalante e l'oggetto delle segnalazioni.

Per la segnalazione di ritorsioni – anche tentate o minacciate – il Segnalante dovrà fare pervenire la comunicazione esclusivamente all'ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione effettuata. Il Segnalante dovrà solo dimostrare di avere effettuato la segnalazione e subito un danno, e qualora ne sia accertata la natura ritorsiva, ne consegue la nullità dell'atto e l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

La protezione prevista in caso di ritorsione non trova applicazione qualora sia accertata con sentenza – ancorché non definitiva di primo grado – nei confronti del Segnalante la responsabilità per reati di calunnia, diffamazione o per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero la responsabilità civile per avere riportato informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa. Invero, in tali casi, il Segnalante sarà soggetto ad una sanzione disciplinare interna.

### **3.3 La tutela della riservatezza del segnalante**

Al fine di impedire l'utilizzo di misure ritorsive, viene garantita la tutela della riservatezza dell'identità e delle informazioni trasmesse da parte del segnalante.

In ottemperanza a tale obbligo, l'identità del segnalante e/o qualsiasi informazione dalla quale potrebbe essere desunta, direttamente o indirettamente, non potranno essere rivelate a persone

---

<sup>2</sup> La tutela attraverso lo strumento processuale di inversione dell'onere della prova si applica esclusivamente al Segnalante e non ad ulteriori soggetti tutelati come i cd. Facilitatori.

diverse da quelle deputate alla gestione della segnalazione senza un espresso consenso ovvero tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Per quanto concerne l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato. Tale motivazione dovrà essere riportata in una comunicazione scritta.

Il documento di segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/90 s.m.i.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nel paragrafo che segue sono descritte le modalità di segnalazione *whistleblowing* adottate dall'Ateneo.

Si precisa che entrambi i canali di segnalazione consentono di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordati, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante.

UNINT assicura la puntuale informazione di tutti i Destinatari, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati, alle relative attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

In particolare, l'Ateneo dà ampia informazione dei canali messi a disposizione.

Nei confronti del segnalante e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, ai sensi della presente procedura e del D.lgs. n. 24/2023, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Il segnalante, ovvero i soggetti con un legame qualificato con lo stesso, che ritengono di avere subito una ritorsione devono presentare comunicazione esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che le competono e le eventuali irrogazioni di sanzioni. Il segnalante deve trasmettere gli elementi necessari per dedurre la consequenzialità tra segnalazione e presunta ritorsione.

La definizione di ritorsione è individuata in quella definita da ANAC<sup>3</sup> come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”. Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione è ritenuta tale anche quando solo tentata o minacciata.

Si evidenzia che dell'adeguamento al D.lgs. 24/23 e dell'attuale struttura di segnalazione è stata data adeguata informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

### **3.4 La tutela della riservatezza del segnalante da eventuali conflitti di interesse**

Al fine di garantire la corretta ed imparziale gestione delle segnalazioni whistleblowing, l'Ateneo disciplina la gestione dei casi di conflitto di interessi e dell'eventuale assenza – anche temporanea – del gestore della segnalazione come individuato nei paragrafi successivi in ragione dell'oggetto della segnalazione. In tali ipotesi, è individuato un soggetto sostituto, cui attribuire le relative funzioni.

- **Qualora il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona interessata dalla segnalazione, la segnalazione potrà essere indirizzata al Consiglio di amministrazione, inviando una raccomandata al presente indirizzo:**
  - **a mezzo del servizio postale all'indirizzo via delle Sette Chiese, 139 00147 Roma (RM) o brevi manu.**

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la

<sup>3</sup> (cfr. par.4.2.1 - Delibera 311 12 luglio 2023; 2.4.2 Divieto di ritorsioni Linee Guida ANAC 9.12.2024)

segnalazione venga inserita in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura:

“All’attenzione del Consiglio di amministrazione -

riservata/personale”

In particolare, il segnalante dovrà predisporre tre buste chiuse, ove:

- a. nella prima dovrà essere inserita la segnalazione;
- b. nella seconda gli eventuali dati del segnalante;
- c. entrambe dovranno essere inserite in una terza busta, che sarà inviata all’indirizzo dell’Ente, all’attenzione del Consiglio di amministrazione.

Questo consentirà al Consiglio di amministrazione di utilizzare la documentazione relativa alla segnalazione tutelando la riservatezza del segnalante.

Qualora sia il gestore della segnalazione a riconoscere la situazione di conflitto di interessi, questi è tenuto a comunicare prontamente al Consiglio di amministrazione l’esistenza di qualsiasi situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi che lo coinvolga con riferimento alla segnalazione ricevuta e a trasmetterla allo stesso Consiglio di amministrazione per la gestione della stessa, astenendosi dal partecipare a qualsiasi attività istruttoria o decisionale relativa alla segnalazione per la quale si configura la suddetta situazione di conflitto.

- **nel caso di assenza del gestore** (es. ferie, malattia, aspettativa), la segnalazione è trasmessa a un sostituto previamente individuato dall’Ateneo, in possesso dei medesimi requisiti del gestore originario (autonomia, riservatezza, competenza).

A tal fine, l’Ateneo adotta il seguente criterio di sostituzione:

- a. per assenza del RPCT, il soggetto designato alla gestione della segnalazione sarà l’Organismo di vigilanza, quale soggetto terzo e indipendente;
- b. in caso di assenza di un membro dell’Organismo di vigilanza, la gestione è garantita dagli altri membri dell’Organismo di vigilanza, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

Qualora sia assente collegialmente o in *vacatio* per il rinnovo, la segnalazione sarà gestita dal Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui anche il sostituto versi in una condizione di conflitto di interessi rispetto alla segnalazione ricevuta, sarà cura del segnalante, ove ne ricorrano i presupposti, effettuare la segnalazione attraverso il canale esterno gestito da ANAC, come previsto dalla presente procedura.

#### **4. MODALITA' OPERATIVE**

##### **4.1. Disposizioni comuni per entrambi i canali di trasmissione (al RPCT ed all'OdV)**

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ateneo;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e l'area in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante è tenuto ad inviare copia dell'eventuale documentazione in suo possesso comprovante il fatto oggetto di segnalazione, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

**Non sono meritevoli di segnalazione questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi di lavoro.** Non saranno nemmeno considerate le segnalazioni trasmesse al mero scopo di esprimere lamentele o redimere controversie di carattere personale.

I dati di chi presenta la segnalazione sono facoltativi. UNINT mette a disposizione dei propri dipendenti, studenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, l'apposito modulo, allegato alla presente procedura (Allegato A), il cui utilizzo rende rispondente ai requisiti del presente documento.

#### **4.2 Oggetto delle segnalazioni dirette all'Organismo di vigilanza, modalità operative di trasmissione ed istruttoria.**

L'oggetto delle segnalazioni dirette all'Organismo di vigilanza è individuato nelle violazioni del diritto nazionale, sia per illeciti civili, amministrativi, contabili nonché penali; nelle violazioni del diritto dell'Unione Europea, tra cui atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, del mercato interno (quali la circolazione merci, delle persone, servizi e capitali) o che ne vanificano gli effetti; nelle condotte in violazione o al sospetto di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice etico o delle procedure, regolamenti, protocolli e presidi di controllo interno adottati dall'Ateneo da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per UNINT ai sensi del Decreto. Inoltre, rientrano altresì nel perimetro delle segnalazioni dirette all'OdV le violazioni o il sospetto di violazioni poste in essere dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il segnalante dovrà compilare il modulo allegato alla presente procedura (Allegato A) ed indirizzarlo all'Organismo di vigilanza.

#### **La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:**

- **a mezzo del servizio postale all'indirizzo via delle Sette Chiese, 139 00147 Roma (RM) o brevi manu.**

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura:

“All'attenzione dell'Organismo di vigilanza -

**riservata/personale”**

In particolare, il segnalante dovrà predisporre tre buste chiuse, ove:

- a. nella prima dovrà essere inserita la segnalazione;
- b. nella seconda gli eventuali dati del segnalante;

c. entrambe dovranno essere inserite in una terza busta, che sarà inviata all'indirizzo dell'Ente, all'attenzione dell'OdV.

Questo consentirà all'OdV di utilizzare la documentazione relativa alla segnalazione tutelando la riservatezza del segnalante.

- canale orale attraverso linee telefoniche al seguente numero **+39 351 7993615**.

Al segnalante sarà richiesto il consenso affinché la segnalazione trasmessa tramite il canale orale possa essere documentata a cura del personale addetto mediante verbale<sup>4</sup> oppure attraverso registrazione sonora.;

- mediante richiesta da parte del segnalante **di un incontro diretto** - fissato entro un termine ragionevole - trasmessa e concordata tramite l'indirizzo **di posta elettronica [odv.segnalazioni@unint.eu](mailto:odv.segnalazioni@unint.eu)**. Al segnalante potrà essere richiesto il consenso al verbale dell'incontro o registrazione sonora.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato (ad esempio ad un superiore gerarchico) la segnalazione dovrà essere trasmessa entro sette giorni al soggetto competente, informando della trasmissione il soggetto segnalante.

L'OdV deve, in primo luogo, rilasciare al segnalante a seguito della segnalazione l'avviso di ricevimento della stessa entro 7 giorni. Il gestore della segnalazione è dispensato dalla comunicazione degli avvisi qualora il segnalante non abbia fornito dati validi per la ricezione di tali comunicazioni. Si ricorda, tuttavia, che qualora i dati, notizie e informazioni siano adeguatamente chiare e circostanziate la segnalazione verrà gestita anche in modalità anonima

L'OdV effettua una prima valutazione in merito alla segnalazione ricevuta, al fine di verificare che la stessa sia adeguatamente circostanziata e non manifestamente infondata. Laddove la descrizione dei fatti o le informazioni fornite dal segnalante non consentano di effettuare approfondimenti o laddove la segnalazione sia manifestamente infondata, l'OdV provvede a registrare la stessa nell'apposito registro

<sup>4</sup> La persona segnalante sarà tenuta a verificare, rettificare o confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

delle segnalazioni, descrivendo le attività di analisi effettuate e gli esiti ottenuti e ad archiviare la documentazione per un periodo non superiore a cinque anni.

L'OdV è tenuto ad informare:

- il Consiglio di amministrazione in merito alla segnalazione ricevuta, avendo cura di garantire la riservatezza del segnalante;
- il segnalante, in merito all'impossibilità a procedere con ulteriori approfondimenti. In tale occasione l'OdV, laddove possibile e ove lo ritenga opportuno, può chiedere al segnalante di fornire maggiori informazioni in merito ai fatti oggetto di segnalazione.

Viceversa, qualora la segnalazione appaia potenzialmente fondata e adeguatamente circostanziata, l'OdV provvede a effettuare le necessarie attività di approfondimento e accertamento avvalendosi, eventualmente, del supporto di consulenti esterni. Laddove possibile l'OdV può, altresì, richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti al segnalante.

Terminata la fase di istruttoria, l'OdV è tenuto a informare il:

- Consiglio di amministrazione in merito alle segnalazioni ricevute, avendo cura di garantire la riservatezza del segnalante. Il Consiglio di amministrazione valuta le misure più opportune da adottare, tra cui l'attivazione del sistema sanzionatorio e disciplinare secondo quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- segnalante in merito alla conclusione delle attività istruttorie, entro 3 mesi dalla scadenza dei 7 giorni per l'invio della comunicazione di presa in carico della segnalazione.

Infine, l'OdV provvede a registrare le segnalazioni nell'apposito registro delle segnalazioni, descrivendo le attività di analisi effettuate e gli esiti ottenuti e ad archiviare la documentazione per il periodo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni.

#### **4.3 Oggetto delle segnalazioni dirette al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, modalità operative di trasmissione e istruttoria.**

L'oggetto delle segnalazioni dirette al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è circoscritto alle violazioni o al sospetto di violazione del Piano triennale di prevenzione

della corruzione e della trasparenza e delle violazioni o sospetto di violazione poste in essere da uno o più membri dell'Organismo di vigilanza.

Il segnalante dovrà compilare il modulo allegato alla presente procedura (Allegato A) e indirizzarlo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo, il quale potrà avvalersi del supporto di un nucleo ristretto di persone, che garantiscano la riservatezza e tutela del segnalante con adeguata preparazione, per la gestione delle segnalazioni.

La segnalazione ricevuta da un responsabile/dirigente dell'Ateneo deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.

**La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:**

- **a mezzo del servizio postale all'indirizzo Via delle Sette Chiese, 139 00147 Roma (RM) o brevi manu.**

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura:

“All'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza -

**riservata/personale”.**

In particolare, il segnalante dovrà predisporre tre buste chiuse, ove:

- nella prima dovrà essere inserita la segnalazione;
- nella seconda gli eventuali dati del segnalante;
- entrambe dovranno essere inserite in una terza busta, che sarà inviata all'indirizzo dell'Ente, all'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Questo consentirà al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di utilizzare la documentazione relativa alla segnalazione tutelando la riservatezza del segnalante.

- canale orale attraverso linee telefoniche al seguente numero **+39 351 7993615**.

La segnalazione trasmessa tramite il canale orale sarà documentata a cura del personale addetto mediante verbale, che la persona segnalante dovrà verificare, rettificare o confermare mediante la propria sottoscrizione;

- mediante richiesta da parte del segnalante **di un incontro diretto** - fissato entro un termine ragionevole - trasmessa e concordata tramite l'indirizzo **di posta elettronica [anticorruzione.segnalazioni@unint.eu](mailto:anticorruzione.segnalazioni@unint.eu)**. Al segnalante potrà essere richiesto il consenso al verbale dell'incontro o registrazione sonora.

La verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è affidato per legge il delicato compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi (come previsto dall'Autorità nazionale anticorruzione - ANAC).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in particolare:

- comunica al segnalante la ricezione della segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento della stessa. Il gestore della segnalazione è dispensato dalla comunicazione degli avvisi qualora il segnalante non abbia fornito dati validi per la ricezione di tali comunicazioni. Si ricorda, tuttavia, che qualora i dati, notizie e informazioni siano adeguatamente chiare e circostanziate la segnalazione verrà gestita anche in modalità anonima;
- cura l'istruttoria rispettando la tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte;
- valuta i fatti;
- chiede i chiarimenti strettamente necessari;
- utilizza il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche interne all'Ateneo in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione;
- comunica al segnalante l'esito dell'istruttoria entro 3 mesi dal termine dei 7 giorni previsti per la

comunicazione della presa incarico della segnalazione allo stesso.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione.

Qualora, all'esito della verifica, **la segnalazione risulti fondata**, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente;
- a presentare denuncia all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- a comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché sia espletato l'esercizio dell'azione disciplinare;
- a comunicare l'esito dell'accertamento agli organi di governo di UNINT e a ogni altra struttura competente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari per la migliore tutela dell'Ateneo.

Sarà cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

## **5. LA SEGNALAZIONE ESTERNA**

### **5.1 La segnalazione esterna tramite ANAC**

Il segnalante, previo il ricorso – ad esclusione dei casi successivamente indicati – dei canali interno per le segnalazioni, può effettuare una segnalazione esterna presso il canale istituito dall'ANAC.

Il ricorso al canale esterno può essere effettuato solo in presenza delle seguenti condizioni:

- non conformità di attivazione del canale interno rispetto alle prescrizioni normative;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e il canale interno non ha funzionato correttamente, ovvero la segnalazione non è stata trattata entro i 3 mesi;
- il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che non sarebbe dato adeguato seguito alla segnalazione ovvero che potrebbe determinare un rischio elevato di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o

palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterno è a cura diretta di ANAC, al quale si può accedere attraverso il sito istituzionale ad una piattaforma dedicata (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

## 5.2 La segnalazione esterna tramite divulgazione pubblica

La persona segnalante ha, inoltre in via residuale, la possibilità di effettuare direttamente una divulgazione pubblica. I casi in cui opereranno le tutele previste sono identificati in:

- precedente segnalazione interna, a cui l'Ente non ha dato riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione), alla quale abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non abbia fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (3 (tre) mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 (sei) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- precedente segnalazione esterna ad ANAC, la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- qualora abbia ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti come, ad esempio, per l'incolumità fisica di una o più persone.
- Inoltre, è possibile ricorrere alla divulgazione pubblica qualora si abbia fondato motivo per ritenere che la segnalazione interna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure vi sia il timore che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Si evidenzia che la comunicazione può essere trasmessa:

- a. ai rappresentanti eletti;
- b. alle organizzazioni della società civile;

c. ai sindacati o alle organizzazioni imprenditoriali e professionali.

Per suddetti soggetti si prevede il compito di registrare la comunicazione, anche qualora ricevuta in forma anonima, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

### **5.3 La segnalazione esterna tramite ricorso alla pubblica autorità**

Il segnalante ha, infine, la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, limitatamente per denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Si rammenta che l'ambito oggettivo, per tale canale, è ristretto soltanto ai reati (procedibili d'ufficio), e pertanto, più ristretto, di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* rispetto alla segnalazione tramite altri canali.

Le Autorità Giudiziarie presso le quali si è sporta la denuncia sono tenute ai medesimi obblighi relativi alla tutela della riservatezza del segnalante.

## **6. SANZIONI A TUTELA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA WHISTLEBLOWING**

UNINT, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023, ha predisposto un sistema di sanzioni disciplinari, così come disposto nel prosieguo per le violazioni delle misure poste a tutela del Segnalante nonché per l'abuso dei diritti derivanti dal sistema di segnalazione.

Il sistema disciplinare può determinare, come conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, anche a prescindere dall'instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato. La valutazione disciplinare può non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale, potendo tale valutazione riguardare anche comportamenti che semplicemente infrangano le regole procedurali e d'azione previste dalla presente procedura e dal Codice etico e tuttavia non ancora costituenti reato.

Il tipo e l'entità delle sanzioni verranno applicate, in concreto, in proporzione alla gravità delle mancanze, in base ai seguenti criteri generali di valutazione di maggiore o minore gravità del fatto e della colpevolezza individuali:

- a. dolo o colpa della condotta inosservante;
- b. rilevanza degli obblighi violati;
- c. livello ricoperto di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d. responsabilità esclusiva o con altri che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- e. professionalità e personalità del soggetto, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto illecito.

L'irrogazione della sanzione disciplinare sarà ispirata ai principi di autonomia (rispetto all'eventuale processo penale), tempestività, immediatezza, proporzionalità ed equità.

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalle altre norme di legge applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione della presente procedura e del D.lgs. n. 24/2023 sono, a titolo esemplificativo:

- a. violazione della riservatezza del Segnalante (c.d. *whistleblower*);
- b. misure ritorsive, anche solo tentate o minacciate, nei confronti del segnalante;
- c. segnalazioni effettuate con dolo ovvero colpa grave dal segnalante;
- d. violazione di prescrizioni del Codice etico.

Le sanzioni vengono commisurate al livello di responsabilità e autonomia operativa del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (misurabile in relazione al livello di rischio cui l'Università è esposta).

La violazione delle tutele e degli obblighi posti dalla presente procedura da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare. Pertanto: (i) ogni notizia di violazione determinerà l'avvio di un procedimento

disciplinare; (ii) all'autore della violazione, debitamente accertata, verrà prescritta una sanzione disciplinare; (iii) tale sanzione sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e di altre norme eventualmente applicabili, sono previsti dal C.C.N.L. di riferimento.

Le disposizioni della presente procedura sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale dipendente (impiegati e quadri) e, pertanto, la violazione di tali disposizioni potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli artt. 2103, 2106 e 2118 del Codice civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuti dei Lavoratori"), della Legge n. 604/1996 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresa l'applicabilità dell'art. 2119 del Codice civile che dispone la possibilità di licenziamento.

In caso di violazione degli ambiti indicati da parte di personale dipendente non dirigente l'organo amministrativo può applicare le sanzioni di seguito elencate, secondo il criterio della proporzionalità:

- **biasimo inflitto verbalmente**, in caso di lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previste dalla presente procedura;
- **biasimo inflitto per iscritto**, in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
- **rimprovero scritto, multa o sospensione**, qualora il lavoratore violi le misure interne a tutela della presente procedura, ovvero violi le tutele della riservatezza del Segnalante nonché siano messe in atto misure ritorsive, anche solo tentate o minacciate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'Ateneo sia in forma scritta che verbale";
- **licenziamento con preavviso**, qualora il lavoratore adotti misure da ledere le tutele della riservatezza del Segnalante ovvero siano messe in atto misure ritorsive, anche solo tentate o

minacciate, dovendosi ravvisare in tale comportamento un “atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell’Università nei confronti del lavoratore”;

- licenziamento senza preavviso qualora il lavoratore adotti misure da ledere le tutele della riservatezza del Segnalante ovvero siano messe in atto misure ritorsive, anche solo tentate o minacciate, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare “all’Università grave nocumento morale e/o materiale” nonché da costituire “delitto a termine di legge”.

In caso, invece, di violazione da parte di personale dirigente, il Consiglio di amministrazione può applicare:

- una sanzione monetaria adeguata rispetto alla violazione;
- nei casi più gravi, ricorrere al licenziamento del dirigente medesimo con o senza preavviso, da prescrivere ai sensi delle disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale di riferimento.

In ogni caso, nella procedura di irrogazione delle sanzioni è assicurato al dipendente il contraddittorio e il diritto di difesa secondo le disposizioni vigenti.

## **7. ARCHIVIAZIONE**

L’OdV e il RPCT sono tenuti a custodire e conservare i documenti e le informazioni in modo da garantire la dovuta riservatezza e integrità, attraverso l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza fisica o informatica<sup>5</sup> a seconda delle modalità di trattamento.

I documenti e le informazioni devono essere conservati per il periodo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni.

## **8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La ricezione delle segnalazioni e le successive indagini sulla stessa potrebbero richiedere il trattamento di dati personali. Tali dati personali saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (c.d.

---

<sup>5</sup> Presenza di cartelle protette dall’Amministratore di sistema, crittografia, audit log. Gli archivi cartacei invece sono situati in un ufficio personale, protetti da chiave.

GDPR) e il D.lgs. n. 101/2018. La tutela dei dati personali è assicurata al segnalante e alle altre persone coinvolte quali i facilitatori e il Segnalato. Si precisa che la persona coinvolta ovvero il Segnalato non possono esercitare i normali diritti di accesso, rettifica, cancellazione od opposizione in ragione dell'eventuale pregiudizio alla riservatezza del Segnalante.

I dati personali saranno raccolti solo nella misura richiesta al fine di intraprendere le indagini necessarie e saranno divulgati solo alle persone coinvolte nel processo investigativo e decisionale - inclusi i fornitori terzi di servizi in determinati casi- espressamente autorizzate dal titolare del trattamento.

L'Ateneo conserverà tutti i dati personali contenuti nella segnalazione o nella relazione di indagine in conformità con le leggi applicabili sulla conservazione dei documenti che la prevede per il solo periodo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni.

**ALLEGATO A**

**MODULO DI SEGNALAZIONE ILLECITI - WHISTLEBLOWING**

Il presente Modulo costituisce un *fac-simile* predisposto dall'Ateneo affinché il segnalante in tutta sicurezza possa agevolmente compilarlo e trasmetterlo all'Organismo di vigilanza ovvero al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza seguendo le modalità indicate al paragrafo 4 del presente documento.

MODULO DI SEGNALAZIONE ILLECITI - WHISTLEBLOWING

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e  
della trasparenza / Organismo di vigilanza  
presso l'Università degli studi internazionali di Roma  
via delle Sette Chiese, 139 00147 Roma (RM)

OGGETTO: segnalazione di condotte illecite

Dati di chi presenta la segnalazione (FACOLTATIVI):

Il/La sottoscritto/a

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE IN \_\_\_\_\_

PROV (\_\_\_\_\_)

VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

IN QUALITÀ DI:

- DIPENDENTE
- STUDENTE
- COLLABORATORE A VARIO TITOLO DELL'ATENEO
- CITTADINO/UTENTE

PER COMUNICAZIONI DESIDERO PREFERIBILMENTE ESSERE CONTATTATO  
AL SEGUENTE RECAPITO:

- EMAIL

**Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT**

Via Cristoforo Colombo 200 | 00147 Roma | T +39 06 5107771 | [unint.eu](http://unint.eu) | PEC: [unint@pec.it](mailto:unint@pec.it)

C.F. 97136680580 | P.I. 05639791002 | Registro Persone Giuridiche n. 884/2012 | Codice SDI: M5UXCR1

---

o TELEFONO

---

o PER POSTA ALL'INDIRIZZO

---

DESCRIZIONE DEL FATTO:

---

---

---

---

---

DATA/PERIODO E LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO

---

---

---

AUTORE/I DEL FATTO (indicare, se conosciuti, i dati anagrafici e, in caso contrario, qualifica e servizio presso cui svolge/svolgono l'attività, e ogni altro elemento idoneo all'identificazione)

---

---

---

---

---

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO

---

---

---

EVENTUALI ATTI O DOCUMENTI O ALTRI ELEMENTI CHE POSSONO COMPROVARE  
LA FONDATEZZA DI QUANTO SEGNALATO

---

---

---

---

---

INFORMATIVA:

Titolare del trattamento: Università degli studi internazionali di Roma nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*.

Responsabili del trattamento dei dati di persone fisiche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice della *privacy* così come novellato dal D.lgs 101/2018 sono:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- i membri dell'Organismo di vigilanza.